

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2021, n. 15-3357

**L.R. 8/2008 art. 8 - D.G.R. 29-28336 del 11 ottobre 1999. Vendita alla S.I.T.O. S.p.A. di alcune particelle di proprietà regionale site nell'Interporto di Torino - Orbassano, in corrispondenza di aree site nella zona a Sud dell'Interporto.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

in esecuzione delle Leggi regionali 6.3.1980, n. 11, 18.3.1982, n. 8, e 25.3.1985, n. 26, la Regione ha acquisito aree nel territorio dei Comuni di Rivalta e di Orbassano, necessarie per la realizzazione di un primo progetto stralcio del Centro Intermodale e ha affidato alla S.I.T.O. S.p.A., con sede in Orbassano (TO), km. 20+500 Tangenziale Sud Interporto di Torino – Prima Strada numero 2, capitale sociale euro 5.170.000,00 (cinquecentomilioncentosettantamila virgola zero zero) P. IVA. 03717710010, la realizzazione delle opere infrastrutturali dell'Interporto di Torino – Orbassano; l'art. 1 della L.R. 11.04.2001 n. 8, sostitutiva della L.R. n. 18.3.1982, n. 8, dispone la cessione in proprietà alla S.I.T.O. S.p.A. delle aree non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 70% del totale delle aree dell'Interporto, a titolo oneroso, il cui corrispettivo a carico della Società stessa dovrà essere ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione e la S.I.T.O. S.p.A. dovrà impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'Interporto; con la L.R. 27 febbraio 2008 n. 8, recante “norme e indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale”, sono state, tra l'altro abrogate le Leggi regionali n. 11 del 6 marzo 1980, n. 8 del 18 marzo 1982, n. 26 del 25 marzo 1985, n. 32 del 31 luglio 1986 e n. 8 dell'11 aprile 2001; la L.R. 27 febbraio 2008 n. 8 ha disposto all'art. 8 che le attività ed i procedimenti necessari al completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.T.O. di Orbassano sono comunque disciplinati dalle disposizioni normative sopraccitate nonché dai provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che la Giunta Regionale con propria deliberazione dell'11 ottobre 1999 n. 29 – 28336 “considerato che l'esperienza ormai pluriennale maturata nell'ambito della complessa realtà operativa del centro interportuale, il progressivo delinearsi delle sue prospettive funzionali e dei relativi progetti attuativi nonché l'evoluzione della normativa rendono opportuna una riflessione organica al fine di stabilire principi univoci ai quali riferirsi per individuare, per ogni futura vendita alla S.I.T.O. di aree dell'Interporto, un prezzo che oltre a rispondere al dettato della sopraccitata L.R. 32/86, sia anche omogeneo rispetto al contesto funzionale interportuale;” definiva i seguenti criteri di determinazione del prezzo al metro quadrato:

- a) la spesa per la costruzione degli assi stradali denominati x-y e z, già totalmente recuperata dalla Regione fino a L. 4.926.596.916 in occasione delle vendite alla S.I.T.O. delle aree rispettivamente di mq 200.254 e mq. 7.678 e formalizzate con atti pubblici Rep. n. 34135 del 6.7.1989 e Rep. 39132 del 13.6.1990, non sarà più tenuta in considerazione;
- b) gli importi relativi ai costi di realizzazione di opere interportuali utilizzate anche dal CAAT, ad oggi individuate nel collettore fognario, nello svincolo alla tangenziale con relativa illuminazione e nell'asse viario Nord-Sud, nel binario di raccordo e nell'impalcato ferroviario, verranno suddivisi sull'intera superficie dell'Interporto e di quella del mercato ortofrutticolo gestito dal CAAT;
- c) i costi sostenuti per la realizzazione delle strutture della Dogana e della Caserma della Guardia di Finanza saranno considerati nella misura del 30% e suddivisi sulla superficie dell'Interporto;
- d) i costi sostenuti per la realizzazione delle opere destinate all'Interporto, esclusi quelli di cui al precedente punto a), verranno suddivisi sulla superficie dell' Interporto;
- e) i costi sopportati dalla Regione per l'acquisizione delle aree, cioè indennità di occupazione, di espropriazione, di notifica, per la redazione degli stati di consistenza, per frazionamenti, spese

notarili ecc, verranno computati nella misura effettiva delle spese sostenute a tale titolo per ogni singola unità catastale oggetto di richiesta di vendita;

f) i costi per le opere ancora da realizzare o in corso di realizzazione e per l'acquisizione delle aree inserite nei rimanenti lotti ancora da espropriare per il completamento dell'Interporto, verranno considerati con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e).

Preso atto che la società S.I.T.O. con nota prot. 1062/2021 del 27/05/201, agli atti della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l'acquisizione in piena proprietà di alcune aree di proprietà regionale site nella zona a Sud dell'Interporto.

Dato atto che, quale esito alle verifiche effettuate dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, tali particelle sono attualmente concesse dalla Regione Piemonte a S.I.T.O. in diritto di superficie con atto del 17 giugno 2011 Rep. 180901/49910 sino alla data del 18 giugno 2021 e che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 della Legge regionale 8/2001 e dell'articolo 8 della Legge regionale 8/2008, la Società cessionaria si impegna a garantire una destinazione d'uso dei terreni come sopra acquisiti coerente con le funzioni dell'Interporto.

Ritenuto, sulla base della normativa sopracitata, di autorizzare la vendita mediante atto pubblico, secondo le disposizioni dell'art. 33 , comma 3, della L.R. 23.1.1984, n. 8.

Dato atto che le spese del predetto atto sono a carico della Società S.I.T.O. S.p.A., e sono a carico della Società parimenti le spese di aggiornamento catastale cui provvederà la Società medesima a mezzo di un proprio tecnico incaricato.

Acquisito il prescritto parere del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture, con nota prot. 00026250/2021 del 3/6/2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D..G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

*delibera*

1) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 8/2008, la vendita delle aree site nei comuni di Rivalta e Orbassano, nella zona a Sud dell'Interporto, così identificate in Comune di Rivalta, superficie catastale di metri quadrati 8958 (ottomilanovecentocinquantotto) Catasto Fabbricati foglio 11 particella 314 e in Catasto Terreni foglio 11 particelle 102, 103, 109, 128 e 314, e in Catasto Terreni del Comune di Orbassano della superficie catastale di metri quadrati 2.245 (duemiladuecentoquarantacinque), distinto al foglio 2 con particelle 183 e 189, alla S.I.T.O. S.p.A. con sede in Orbassano (TO), km. 20+500 Tangenziale Sud Interporto di Torino – Prima Strada numero 2, capitale sociale euro 5.170.000,00 (cinquecentomilionicentosettantamila vigola zero zero) P. IVA 037117710010;

2) di dare atto che il prezzo di vendita, quantificato dalla Direzione Regionale Risorse finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, sulla base

dei criteri stabiliti dalla D.G.R. del 11 ottobre 1999, n. 29-28336, previa verifica del 70% di cui alla L.R. 8/2001, risulta determinato in Euro 371.194,14;

3) di demandare alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio l'approvazione e la sottoscrizione dell'atto di vendita nonché l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari preliminari e conseguenti al predetto atto;

4) di dare atto che la somma che verrà corrisposta a titolo di prezzo per la vendita dei diritto di proprietà come sopra indicata, verrà introitata sul competente capitolo di entrata del bilancio regionale con apposito atto di determinazione in accertamento e che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)